



# COMUNE DI TERTENIA

## PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

08047 - TERTENIA - Via Roma 173 - Tel. 0782/908017 \*\* Fax: 0782/93009  
sito [www.comunetertenia.gov.it](http://www.comunetertenia.gov.it) e-mail [info@comunetertenia.gov.it](mailto:info@comunetertenia.gov.it)

Prot. n° 1437 del 23 FEBBRAIO 2016

Ordinanza n°2

Il Sindaco

**Vista** la comunicazione del 19 Febbario 2016 del Servizio Veterinario della A.S.L. n. 4 che segnala la presenza di sieropositività per Peste Suina Africana in animali presenti nell'allevamento della specie suina presente nell'azienda identificata con codice aziendale n. IT089NU053 ubicata in località MATTIATTU del comune di TERTENIA di cui è proprietario il Sig. FODDIS MIRCO, nato a MURA VERA il 13 giugno 1980, Cod. Fiscale FDDMRC80HI8F808O e residente in via VIA MELIS N. 59 comune di TERTENIA ;  
In attesa di ulteriori accertamenti , tesi ad applicare, eventualmente, la deroga del comma 5 della Determinazione n. 2 del 08/06/2015;

**Visto** il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265;  
**Visto** il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n.320 e successive modificazioni;  
**Vista** la Legge 23 gennaio 1968, n. 34;**Vista** la Legge 23 dicembre 1978, n. 833;  
**Visto** il Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 231 ;  
**Vista** la Legge 2 giugno 1988, n. 218;  
**Visto** il Decreto Ministeriale 20 luglio 1989, n. 298;  
**Vista** la Legge Regionale 8 luglio 1985, n. 15;  
**Visto** Il Testo Unico Enti Locali 267/2000; **Visto** il Reg CE n. 1774/2002;  
**Visto** il Reg. CE n. 811/2003; **Vista** la Legge 9 marzo 1989, n. 86;  
**Vista** la Legge 22 febbraio 1994, n. 146;  
**Visto** il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112; **Vista** la O.M. 1968;  
**Visto** Regolamento CE 1069/2009; **Visto** il Decreto Legislativo nr° 54 del 20.02.2004;  
**Vista** la delibera di Giunta regionale 47/3 25/11/2014 e 50/17 del 16/12/2014 ;  
**Vista** Determinazione n. 2 del 08/06/2015 Ras e successive modifiche ed integrazioni

ORDINA:

- Il sequestro dell'allevamento citato nelle premesse con affidamento in custodia cautelare al medesimo proprietario;
- L'abbattimento dei suini risultati Sieropositivi e presenti nell'azienda identificata col codice aziendale IT089NU053 ed appartenenti al proprietario descritto in premessa o ad altri proprietari che tengono suini nella medesima azienda succitata ed identificata col codice aziendale IT089NU053 .
- L'esecuzione dei test virologici nei capi abbattuti al fine di confermare o meno la presenza del virus ;
- Attivazione di una indagine epidemiologica ;
- Attivazione dei controlli clinici e se del caso sierologici anche nelle eventuali aziende correlate;
- Il sotterramento delle carcasse degli animali risultati positivi e/o del materiale e rifiuti di qualsiasi natura risultati contaminati deve essere fatto in terreni adeguati ad evitare contaminazioni delle falde freatiche o danni all'ambiente e ad una profondità tale che i carnivori non possano accedervi.
- La disinfestazione e disinfezione dell'azienda.



E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente ordinanza che, notificata ai proprietari degli animali destinatari della presente e trasmessa alla A.S.L. n. 4 di LANUSEI e agl'altri enti interessati, entra immediatamente in vigore.

1. In caso di inosservanza all'obbligo di denuncia di malattia infettiva o di violazione alla presente emanata ai sensi dell'articolo 264 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, la violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di € 516,45 ad un massimo di € 2582,27.
2. Chiunque contravvenga all'obbligo dell'abbattimento degli animali è soggetto ad una sanzione amministrativa, che consiste nel pagamento di una somma di € 154,94 per ogni capo non abbattuto.
3. La violazione delle prescrizioni di cui al D.P.R. n. 317/96 è punita ai sensi dell'art. 358 del T.U. LL.SS., approvato con R.D. 1265 del 1934, come modificato dall'art. 16 del D.L.vo 196/99, con la sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di € 1.549,37 ad un massimo di € 9.296,22.
4. Per le restanti violazioni alle prescrizioni al DAIS N. A\_36 del 02set2011 si applicano le sanzioni del Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, i cui contravventori sono soggetti ai sensi dell'art. 6, comma 3 della L. 218/88 a sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 258,23 ad un massimo € 1.291,14.



**IL SINDACO**

**Ing. Luciano Ioddo**

*Luciano Ioddo*

